

In linea con le indicazioni di **Corte di Giustizia, Bce** ed **Eb**, il Legislatore ha fortemente differenziato le *valute virtuali* dalle *valute a corso legale*, con definizioni diverse. La norma cataloga le attività connesse alle *valute virtuali* definendo i **Prestatori di servizi** relativi all'utilizzo di *valute virtuali* come *ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo/scambio/conservazione di valuta virtuale ed alla loro conversione in valuta avente corso legale*, richiedendo agli stessi di iscriversi in una specifica Sezione del **Registro dei Cambia-valuta** attraverso una comunicazione, le cui modalità e tempistiche sono rinviate ad un Decreto (di prossima emanazione) da parte del **Ministero delle Finanze**. Naturalmente la il Decreto dovrà individuare le definizioni di tali Categorie, in particolare differenziando tra scambio e conversione.

Gli **Exchanger** possono essere individuati tra quei Soggetti che offrono servizi di contrattazione attraverso la quotazione dei tassi di cambio per l'acquisto/vendita di *valuta virtuale* contro le principali *valute a corso legale*, offrendo servizi immediati di conversione (spot o a pronti), attività che sono da svolgersi in modalità professionale. Essi possono essere di due tipi: *fisici o virtuali* con relativi problemi diversi da affrontare relativamente all'**adeguata verifica**. Gli **Exchanger** che utilizzano il *contratto fisico* con il Cliente, seguiranno le normali procedure di adempimento, mentre quelli *virtuali* restano, per il momento, in sospenso. Questo perché la previsione di identificazione a distanza necessita di adeguate forme e modalità (**art.19, comma 1, n.5**) che le Autorità del Settore devono ancora definire.

L'introduzione degli **Exchanger** nella normativa dovrà misurarsi con l'eterogeneità degli stessi e l'operatività concreta, dovendo tenere nel giusto conto il fatto che la tracciabilità delle *valute virtuali* si interseca con la normativa per la protezione dei dati personali.

Dunque ogni Soggetto dovrà sviluppare la propria politica di gestione del rischio, al fine di graduare le entità delle misure ed individuare eventuali operazioni sospette, con le difficoltà di un sistema innovativo ed in evoluzione.